

Allegato "B" al
n. 7034 del Fascicolo

ART 1 DENOMINAZIONE E SEDE -----

L'Associazione "MANI TESE ETS" (in seguito anche "Associazione" o "MANI TESE") ha sede in Milano e può istituire sedi amministrative ed operative, filiali, uffici e rappresentanze ovunque lo ritenga opportuno, anche all'estero. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. -----

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. -----

ART. 2 - FINALITA', SCOPI ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE -----

L'Associazione non persegue finalità di lucro. -----

MANI TESE intende perseguire, con metodo e continuità, una azione contro le disuguaglianze nel mondo e gli squilibri fra centri e periferie del pianeta e contro le cause prioritarie che li determinano, favorendo un realistico impegno verso la costruzione di una umanità unita e solidale nel ricercare ed assicurare condizioni sociali, ambientali, culturali e civili di piena realizzazione della persona umana, L'Associazione lavora per promuovere e animare spazi di partecipazione, per coinvolgere persone e comunità nella tutela dei propri diritti, collaborando a livello locale, nazionale e internazionale per far crescere l'equità sociale e sostenere chi vive in situazioni di povertà e marginalità. -----

MANI TESE svolge inoltre attività di analisi, formazione, ricerca e innovazione metodologica finalizzata all'educazione della popolazione ad una cittadinanza mondiale in ambito economico, storico, geografico, ambientale, sociale, culturale, linguistico, artistico ed espressivo. -----

L'Associazione, pertanto, in coerenza con tali finalità e scopi, persegue le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17: -----

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni; -----

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244; -----

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modifica erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggi tg attività di interesse generale a norma del presente articolo; -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28

marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

z) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

ART. 3 - MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELLE FINALITÀ' -

Al fine di attuare le attività di interesse generale sopra esposte, l'Associazione potrà porre in essere le seguenti attività operative: -----

- finanziare e sviluppare attività di cooperazione e solidarietà internazionale e di natura sociale; -----

- intraprendere qualsiasi operazione, sia in Italia che all'estero, di volta in volta ritenuta necessaria al fine di promuovere l'Associazione o procurare contributi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo; -----

scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, opuscolo, manifesto e usare qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre nei limiti delle attività di interesse generale dell'Associazione; -----

prendere qualsiasi impegno di carattere fiduciario, sociale e caritatevole, nei limiti comunque consentiti dalla normativa che regola gli enti del terzo settore; -----

costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi ente o società del terzo settore, associazione, istituzione o fondazione con uno scopo analogo o strumentale al perseguimento di quello dell'Associazione e sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi dell'Associazione; -----

promuovere, organizzare, partecipare alla promozione e all'organizzazione di conferenze, corsi anche di formazione, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altro evento che possa contribuire al perseguimento delle attività di interesse generale dell'Associazione; -----

realizzare - sia indirettamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati - iniziative finalizzate a: -----

consentire un maggior radicamento dell'Associazione su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane all'estero; -----

agevolare una diffusione capillare della propria visione e strategia; -----

stimolare nuove forme di partecipazione della società civile in Italia; -----

combattere ogni forma di disegualianza e di esclusione sociale; -----

negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con enti e società del terzo settore, associazioni ed enti senza scopo di lucro in genere, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione delle finalità allo svolgimento delle attività di interesse generale dell'Associazione; -----

acquistare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o acquisire qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili od immobili, compresi i diritti di privilegio ed i diritti speciali, che siano considerati necessari per le attività di

interesse generale dell'Associazione; -----

co-progettare e co-programmare con enti pubblici (ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/17 e svolgere servizi tramite appalto; -----

formare volontari e tecnici per approfondire le tematiche di cui si occupa l'Associazione in modo tale che questi, nei loro rispettivi ambiti di intervento, svolgano, per periodi definiti, attività e percorsi progettuali per la realizzazione dei fini propri dell'Associazione; -----

Effettuare, attività di formazione in tutti i settori di attività, nessuno escluso, previsti dall'art. 2 del presente statuto, ed in particolare nei seguenti ambiti : inclusione scolastica e sociale; dialogo interculturale ed interreligioso; cittadinanza attiva e legalità; conoscenza e rispetto della realtà naturale ed ambientale; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti. -----

L'Associazione potrà svolgere le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal Decreto attuativo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. -----

ART. 4 - PRINCIPI ISPIRATORI -----

Nel formare e sostenere lo spirito che deve animare tutta la sua azione, MANI TESE intende trovare le proprie radici e l'ispirazione nella persona, nel messaggio e nella testimonianza di Gesù Cristo, ritiene che ogni persona possa trovare nella storia e nella cultura che la contraddistingue una motivazione che riconduca allo stesso seme della solidarietà; fonda il proprio impegno di giustizia nella promozione della dignità assoluta di ogni essere umano. -----

MANI TESE, nella sua azione, sceglie la pratica della non violenza, della tolleranza e del dialogo, consapevole che solo attraverso il pacifico confronto delle opinioni è possibile costruire una società più giusta. -----

ART. 5 - I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, uomini e donne, enti del terzo settore, enti e società non lucrative e persone giuridiche del terzo settore, che ne condividano le finalità di interesse generale e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. -----

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Nel caso di accettazione della domanda di ammissione, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. -----

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, la stessa deve essere comunicata all'interessato e costui può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima successiva convocazione. -----

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato. -----

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. -----

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna. ---

Sono soci dell'Associazione coloro che ne fanno richiesta. -----

Con riferimento alla procedura di ammissione dei soci, l'Associazione fa richiamo ed aderisce a quanto contenuto nell'art. 23 del D.Lgs. n. 117/2017 e modifiche ed integrazioni. -----

Hanno diritto di voto tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi sul libro dei soci. -----

La quota sociale è annuale, non è trasferibile in nessun caso, non restituibile in caso

di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio. -----

I soci sono tenuti a: -----

osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate Organi Sociali; -
versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo -----
svolgere le attività preventivamente concordate; -----
mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione. -----

I soci hanno il diritto di: -----

frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le
manifestazioni promosse dalla stessa; -----
partecipare alle Assemblee e votare (se in regola con il pagamento della quota
associativa annuale). I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite dei
soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale; -----
conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; -
dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo -----
proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; -----
discutere e approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale; -----
eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali; -----
esaminare i libri sociali in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del
D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo formale
richiesta scritta da indirizzare al Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a rispondere
ed a consentire l'esame dei libri sociali da parte del socio entro 30 giorni dalla data
in cui la richiesta è pervenuta. -----

ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO -----

La qualifica di socio si perde per: -----

decadenza, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo
successivo all'anno solare di riferimento dell'esercizio annuale cui riferisce la quota
sociale -----
dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; -----
esclusione, che viene deliberata dal Collegio dei Garanti per gravi fatti a carico del
socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, eventuali
regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali, e comportamenti
contrastanti con le finalità dell'Associazione; -----
decesso. -----

Contro il provvedimento del Collegio dei Garanti che prevede l'esclusione del
socio, è ammesso il ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento comunicazione,
al Consiglio Direttivo, che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva
sull'argomento nella prima riunione convocata. L'esclusione ha effetto dal
sessantesimo giorno successivo alla notifica provvedimento di esclusione, il quale
deve contenere le motivazioni per quali sia stata deliberata. -----

A tutti i soci è garantito il diritto di recesso senza oneri. Al socio non spetta alcun
diritto di tipo economico o patrimoniale sui beni dell'Associazione, anche con
riferimento alle quote sociali versate. -----

ART. 7 - ORGANI SOCIALI -----

Gli organi sociali di MANI TESE sono: -----

1) l'Assemblea dei soci, composta da tutti i soci di MANI TESE in regola con il
pagamento della quota associativa; -----
il Consiglio Direttivo, i cui membri sono eletti dall'Assemblea dei soci tra i suoi
membri e durano in carica 3 (tre) esercizi; -----
il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in

carica 3 (tre) esercizi; -----

il Collegio dei Garanti, i cui membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra i suoi membri e durano in carica 3 (tre) esercizi; -----

l' Organo di Controllo, i cui membri sono eletti dall'Assemblea dei soci tra i non soci e durano in carica 3 (tre) esercizi. -----

ART. 8 ORGANIZZAZIONE -----

MANI TESE è un'associazione che opera a livello organizzativo in Italia ed all'estero, attraverso una sede nazionale suddivisa in diversi settori operativi, per i diversi ambiti di attività di MANI TESE, come disciplinato nel regolamento organizzativo interno di cui all'art. 10. -----

MANI TESE è un'Associazione che esplica la sua attività anche attraverso gruppi locali informali, denominati "Gruppo Mani Tese di... " come disciplinati nello specifico regolamento interno previsto nell'articolo 9. I "Gruppi Mani Tese" sono istituiti e sciolti con delibera del Consiglio Direttivo, ricevono dal Presidente di MANI TESE l'autorizzazione ad utilizzare la denominazione "MANI TESE" e ad operare sul territorio di competenza per la realizzazione degli obbiettivi e delle finalità dell'Associazione; ogni ulteriore struttura organizzativa, che inerisce e riguarda l'attività dei soci e/o degli attivisti e/o dei volontari, sarà quindi definita con specifico regolamento interno previsto all'art. 9. -----

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA -----

1 - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo della quota associativa versata. -----

Qualora lo "status" di socio competa a persona giuridica o altro ente, la partecipazione all'Assemblea sarà consentita al legale rappresentante o ad altro soggetto appartenente alla persona giuridica o ente ed appositamente delegato dal medesimo legale rappresentante. -----

- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario per le esigenze dell'Associazione. -----

- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei membri del Consiglio Direttivo o di tre/decimi (3/10) dei soci. -----

- L'Assemblea ordinaria viene convocata per: -----

l'approvazione del programma -----

l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente; -----

l'approvazione del bilancio sociale, qualora divenga obbligatoria la redazione di tale documento al superamento delle soglie previste dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni; -----

l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

la nomina e la revoca dei componenti degli Organi Sociali; -----

la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----

deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; -----

deliberare, in base all'art. 5, sui ricorsi per le richieste di ammissione a socio in caso di rigetto della domanda da parte del Consiglio Direttivo; -----

approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; -----

ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio

Direttivo per motivi di urgenza; -----

approvare il Regolamento dell'Associazione che riguarda ed inerisce le attività dei gruppi locali informali, dei soci, degli attivisti e dei volontari, all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo; -----

approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----

deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

5 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per: -----

deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; -----

deliberare in merito alla proposta di trasformazione, fusione e scissione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni; -----

deliberare sullo scioglimento e messa in liquidazione della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto. -----

6 - L'Assemblea è convocata, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. -----

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente in ogni luogo in Italia. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. -----

- L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta. -----

- Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. -----

Ciascun associato, in conformità al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Ove il numero degli associati divenisse pari o superiore a cinquecento, ciascun socio potrà rappresentare fino a cinque altri associati. Si applicano altresì i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. -----

- All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente. Il Presidente dell'Associazione presiede l'Assemblea dei soci. In sua assenza, presiede l'Assemblea il Vice Presidente. In caso di assenza anche di costui, presiede l'assemblea il Consigliere più anziano di età presente. -----

- Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio ai soci di copia del verbale che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci. -----

11 - Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----

la) che sia consentito al presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare,

ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. -----

- In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, siano essi presenti in proprio o per delega. --

In seconda e nelle successive convocazioni, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno dopo 24 ore dalla prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. -----

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento, la messa in liquidazione e la devoluzione del patrimonio, occorre invece il voto favorevole di una maggioranza pari ai tre quarti dei soci aventi diritto di voto. -----

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro verbali assemblee. -----

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO -----

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra i suoi membri. -

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi. Ciascun membro del Consiglio non può rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi. -----

Nel caso in cui un Consigliere si dimetta durante l'ultimo anno del terzo mandato consecutivo, non potrà ricandidarsi prima che siano trascorsi 36 mesi dalla data in cui ha rassegnato le dimissioni. -----

Il Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei suoi componenti. -----

Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente. Nel caso di impossibilità di questo, è convocato dal Vice Presidente. Qualora manchino sia il Presidente che il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Consigliere anagraficamente più anziano. -----

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le elezioni elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente. -----

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri (e ai membri dell'Organo di controllo) almeno un (1) giorno prima della riunione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. Deve essere convocato entro 20 giorni qualora lo richiedano 1/3 dei Consiglieri. In tale circostanza, devono essere poste all'ordine del giorno le questioni sollevate dai richiedenti. -----

7 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. -----

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere, anche per teleconferenza o videoconferenza, purché che sia consentito al presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo potranno essere anche assunte sulla base: di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun Consigliere con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, se nominati; ciascun Consigliere daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Associazione il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora, entro il termine suddetto, pervengano all'Associazione le dichiarazioni di approvazione della maggioranza dei Consiglieri.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione e può compiere quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della stessa, in conformità alla legge e allo Statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

In conformità all'art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;

esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la programmazione economica dell'anno sociale vale a dire la rendicontazione economica, intesa come bilancio di

esercizio, e bilancio sociale, intesa come bilancio sociale al superamento delle soglie di legge, dell'attività svolta, nonché ogni altro adempimento di natura amministrativa, procedurale e regolamentare in merito al bilancio di esercizio ed al bilancio sociale, previste all'uopo dal D.Lgs. n. 1 17/2017; -----

predisporre ed approvare il "budget" preventivo; -----

- presentare le proposte in Assemblea e predisporre ogni atto relativo alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 1 17/2017 e successive modifiche ed integrazioni; -----

eleggere il Presidente; -----

eleggere il Vice Presidente; -----

decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti; -----

approvare il regolamento interno organizzativo dell'associazione; -----

deliberare sull'acquisizione o cessione dei beni patrimoniali; -----

definire l'importo della quota associativa; -----

attuare periodicamente (almeno semestralmente) il controllo dei piani economici, patrimoniali e finanziari; -----

monitorare, entro il 30 settembre di ogni anno, la realizzazione dei programmi ed i risultati raggiunti; -----

deliberare sull'adesione, partecipazione ed eventuale costituzione come socio fondatore dell'Associazione ad enti privati di qualunque tipo, società ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti; -----

deliberare sull'accettazione di donazioni, lasciti ed eredità. -----


3 - Qualora un membro del Consiglio Direttivo si dimetta, cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la prima Assemblea successiva procederà all'elezione di un nuovo Consigliere in sostituzione. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio direttivo. -----

3.1 Nel caso che le dimissioni, la cessazione o la decadenza di uno o più consiglieri, facciano scendere il numero dei consiglieri presenti in consiglio sotto il numero minimo dei consiglieri fissato dall'art. 10, l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente o in mancanza dal vice-presidente o in mancanza, dal più anziano tra i consiglieri in carica entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno il numero minimo dei consiglieri, per l'elezione di uno o più consiglieri. -----

3.2 Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente o in mancanza dal vice-presidente o in mancanza dal più anziano tra i consiglieri in carica entro non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, affinché provveda all'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo. -----

3.3 Nei casi previsti dall'art. 11 commi 3.1. e 3.2, i componenti del consiglio direttivo non decaduti per qualunque motivo, dimessi o revocati, restano comunque in carica per gli atti di ordinaria amministrazione fino al pieno reintegro, a seguito di elezione avvenuta in assemblea, del numero dei consiglieri del consiglio direttivo stesso. -----

3.4 In caso di dimissioni, cessazione o la decadenza di tutti i consiglieri, l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal presidente anche dimissionario o in mancanza, dal vice-presidente o in mancanza, dal più anziano tra



Supplente

i consiglieri, anche dimissionario, non oltre 30 giorni dalla data in cui venga meno la totalità dei consiglieri, per l'elezione del nuovo consiglio direttivo. -----

ART. 12 - IL PRESIDENTE -----

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, sia all'interno che di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. -----

È eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Resta in carica tre esercizi ed il suo incarico non può superare i tre mandati consecutivi. -----

3. In particolare il Presidente: -----

a) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria; -----

b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; -----

c) garantisce il coordinamento del Consiglio Direttivo favorendo al suo interno una dialettica democratica; -----

d) per meglio favorire la partecipazione attiva di tutti i Consiglieri e distribuire il carico di lavoro, delega ciascuno di essi a rappresentarlo - in collaborazione con lui - in un ambito particolare, a seconda delle competenze specifiche. -----

4. In accordo con lo Statuto e al fine di dare esecuzione alle delibere assembleari e consiliari, ha la facoltà di: -----

a) sottoscrivere accordi, contratti e convenzioni con enti ed istituzioni, ricevere i relativi finanziamenti per attuare programmi concordati, firmare rendiconti conseguenti all'attività svolta; -----

b) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, anche di corrispondenza, disporre e prelevare da detti conti a favore di MANI TESE o di terzi mediante emissione di assegni o mediante disposizioni per corrispondenza, quanto precede a valere sulle disponibilità di MANI TESE comunque acquisite; -----

c) stipulare, concludere, firmare ed eseguire contratti d'acquisto, di vendita e di permuta di beni mobili e finanziari, inerenti l'attività di MANI TESE, inclusi i beni per l'arredamento degli uffici, gli autoveicoli e gli altri beni soggetti ad immatricolazione; -----

d) stipulare contratti di mutuo e di finanziamento di aperture di credito, di anticipazione o altre operazioni bancarie regolate in conto corrente; -----

e) rappresentare l'Associazione davanti a qualsiasi istituto di credito, finanziario e/o assicurativo, stipulando contratti bancari in genere, ed in particolare richiedendo il rilascio delle fidejussioni necessarie e/o opportune per il corretto svolgimento dell'attività di MANI TESE; -----

f) previa delibera del Consiglio Direttivo, accettare eredità, legati, liberalità e donazioni, con o senza oneri, che possano essere fatte all'Associazione; -----

g) curare i rapporti esterni dell'Associazione, uniformandosi agli indirizzi dell'Assemblea; -----

h) delegare le facoltà di cui ai punti precedenti al Direttore Generale nei limiti espressi all'articolo 15. -----

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. -----

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI GARANTI -----

Il Collegio dei Garanti è un organo eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre esercizi ed è composto da tre membri eletti tra gli stessi soci, che non possono rimanere in

carica per più di tre mandati consecutivi. -----

Nella prima seduta, il Collegio dei Garanti nomina nel suo seno un Presidente, il quale rappresenta l'organo, provvede alla convocazione delle sedute, dirige la discussione, cura la verbalizzazione delle sedute e trasmette i verbali al Consiglio Direttivo. -----

L'ordine del giorno delle sedute del Collegio dei Garanti è determinato dal Presidente del Collegio dei Garanti su proposta degli altri membri. -----

3. Le decisioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei componenti. Tutte le decisioni devono essere verbalizzate e trasmesse al Consiglio Direttivo. -----

Il Collegio dei Garanti riferisce al Consiglio Direttivo in relazione fatti di maggiore gravità che richiedono l'intervento di questo. Ogni anno presenta all'Assemblea dei soci una relazione sull'attività svolta e sui problemi riscontrati. -----

Il Collegio dei Garanti deve deliberare in merito all'esclusione dei soci ed alle azioni disciplinari contro costoro in base alle procedure e con le modalità di cui all'articolo 6 del presente statuto. -----

In caso di dimissioni, cessazione o revoca di uno o più componente del Collegio dei Garanti, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più componenti alla prima assemblea convocata successiva al venir meno di uno o più componenti. --

ART. 14 - L'ORGANO DI CONTROLLO -----

1 - L'Assemblea può eleggere un Organo di Controllo, anche monocratico, scelto tra i non soci. Tale organo sociale diviene obbligatorio solo al superamento delle soglie di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, e quindi la sua nomina è subordinata al superamento delle soglie di legge richiamate. -----

L'Organo di Controllo, anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, e segue le regole ivi contenute. -----

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica per tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun esercizio, ed i componenti sono rieleggibili. -----

2 - Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo di Controllo, o dell'unico componente nel caso di organo monocratico, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. -----

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. -----

3 - L'Organo di Controllo: -----

esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche; resta salva la facoltà e la possibilità per l'Associazione, nel caso di adozione di un modello organizzativo in base al D.Lgs. n. 231/01, di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01; -----


agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio; -----

ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se previsto; -----

riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, a corredo del bilancio d'esercizio. -----

L'Organo di Controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni viene redatto apposito verbale. -----

Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le



Proprietario

disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio Direttivo. -----

4. In caso di dimissioni, cessazione o revoca di uno o più componenti dell'Organo di Controllo, qualora sia collegiale, o di quello monocratico, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più componenti o dell'organo di controllo alla prima assemblea successiva al venir meno di uno o più componenti. -----

ART. 15 IL DIRETTORE GENERALE -----

1. Il Direttore Generale: -----

è il responsabile dell'organizzazione di tutte le attività e della gestione delle risorse economiche ed umane di MANI TESE; -----

ha la responsabilità di attuare il programma associativo ed il piano economico e finanziario sulla base della delega affidata dal Consiglio Direttivo; -----

provvede a garantire il coordinamento operativo e la corretta esecuzione delle attività previste dal programma associativo annuale e le attività a carattere straordinario, quando a ciò delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente; -----

promuove la ricerca di risorse economiche; -----

su delega del Presidente, rappresenta l'Associazione negli ambiti istituzionali. -----

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli gode di piena autonomia nell'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto e ad esso delegate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, ai quali risponde. -----

Il Direttore Generale può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, con compiti di informazione su tutto ciò che è rilevante per il funzionamento dell'Associazione. -----

4. Gli specifici poteri attribuiti al Direttore Generale sono definiti dal Consiglio Direttivo nel regolamento organizzativo interno nonché con le delibere di nomina e le deleghe di attribuzione poteri. -----

ART 16 IL PATRIMONIO E LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

da un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica; il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, che deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica; -----

da un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni. -----

Nel patrimonio vanno a confluire: -----

gli eventuali contributi dei soci dedicati al patrimonio; -----

elargizioni, donazioni o lasciti testamentari dedicati al patrimonio; -----

qualsiasi utile o avanzo in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione; -----

fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. -----

È fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17. -----

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato per scopi diversi. -----

Le entrate dell'Associazione sono inoltre costituite da: -----

contributi dei soci; -----

quote associative; -----

contributi, erogazioni e somme a qualunque titolo erogate dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito delle finalità statutarie; -----

contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali; -----

donazioni o lasciti testamentari; -----

erogazioni liberali da associati e da terzi; -----

entrate da raccolte pubbliche di fondi; -----

entrate derivanti da convenzioni; -----

entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, "crowdfunding" e sottoscrizioni; -----

ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di terzo settore; -----

ogni entrata a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, derivante da attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, individuate dal Consiglio Direttivo. -----

ART. 17 - BILANCIO -----

1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2 - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno. -----

3 - Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro centoventi giorni, ed, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando il limite di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. -----

- Il bilancio deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione per i 7 (sette) giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato. -----


- E vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ed in ogni caso l'Associazione fa richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le associazioni. -----

- L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente statuto. -----

- Il Consiglio Direttivo, in osservanza dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio. -----

ART. 18 - IL BILANCIO SOCIALE -----

Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione è tenuta agli obblighi di redazione e pubblicazione del bilancio sociale di cui comma 1, del



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche integrazioni. -----

Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14, co a. D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all' comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. -----

- Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto ad ottemperare agli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari. -----

ART. 19 - REVISIONE LEGALE -----

L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo IO del D.Lgs. n. 117/2017. -----

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, la quale determina il corrispettivo spettante revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. -----

ART. 20 - VOLONTARI ED ATTIVISTI -----

In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti, storicamente esistente nello statuto e nella vita dell'Associazione, la stessa intende avvalersi di volontari. -----

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. -----

Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nell'Associazione, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dall'Associazione, per il tramite dell'Associazione stessa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo fissato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e purché il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. -----

Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei due commi precedenti, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente

quanto previsto nel Titolo III, articoli 17, 18 e 19, del D.Lgs. n. 1 17/2017 e successive modifiche ed integrazioni. -----

Fermo restando quanto sopra indicato sulla natura dei volontari, l'Associazione può avvalersi anche di attivisti occasionali non inquadrabili come volontari continuativi, che condividono gli obiettivi e le finalità di interesse generale dell'Associazione e che contribuiscono alla loro realizzazione impegnandosi a svolgere in prima persona attività, campagne ed iniziative di raccolta fondi a sostegno dell'Associazione -----

ART. 21 - SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE -----


Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, e provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori. -----

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, in caso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. n. 1 17/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'Assemblea, acquisito il parere di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. -----

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli Amministratori e ai dipendenti della stessa. -----

ART. 22 NORME DI RINVIO -----

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle disposizioni legislative in materia. -----



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]